

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI CUNEO



COMUNE DI GAMBASCA

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE

VARIANTE STRUTTURALE 2021

PROPOSTA TECNICA DEL PROGETTO PRELIMINARE

ALLEGATO D

VERIFICA DI COERENZA CON IL PTP

MAGGIO 2021

STUDIO AA architettura urbanistica paesaggio
SELLINI Arch. Davide

C.so Piemonte, 5 12037 - SALUZZO - tel. 017541558 - 017546834 P.IVA:03925130043

VERIFICA DI COERENZA CON IL PIANO TERRITORIALE PROVINCIALE

Piano Territoriale Provinciale

La Provincia di Cuneo è dotata di Piano Territoriale Provinciale, adottato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 52, del 5 settembre 2005, è stato approvato dal Consiglio Regionale con D.C.R. n. 241-8817 del 24 febbraio 2009.

Ai sensi dell'art. 1.8 delle Norme di attuazione del vigente Piano Territoriale Provinciale (PTP) i Comuni sono tenuti ad adeguare i P.R.G. in occasione della predisposizione di nuovo piano, revisione, variante generale e comunque entro 7 anni dall'approvazione del PTP (marzo 2016).

Oltre alla compatibilità con il Piano Territoriale, i Comuni sono tenuti ad adeguare i contenuti dei loro PRG alle previsioni del PTP in tempi ben precisi. Ai sensi dell'art. 1.8 delle norme i piani regolatori generali devono essere adeguati al Piano Territoriale Provinciale al momento della loro ordinaria revisione ai sensi del 1° comma, dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.i. o della predisposizione di una **variante strutturale** ai sensi del 4° comma dell'art. 17 della L.R. 56/77 s.m.i. e comunque entro 7 anni dalla approvazione del P.T.P. stesso.

Indipendentemente dall'adeguamento complessivo della strumentazione urbanistica comunale al PTP stesso, esso risulta comunque strumento operante e vigente, secondo le modalità e le disposizioni normative in esso contenute, nei confronti di qualsiasi modificazione degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale.

Gli argomenti delle varianti che non prevedono adeguamento, devono pertanto essere in ogni caso compatibili con le previsioni del PTP.

Il presente documento pertanto ha lo scopo di verificare la compatibilità della variante strutturale al PTP.

Il PTP ha come obiettivo la definizione degli indirizzi generali di assetto del territorio, mediante la verifica e l'integrazione degli strumenti di programmazione settoriale e locale cui rimanda il Piano Territoriale Regionale, al fine di garantire lo sviluppo sostenibile della società e dell'economia cuneese.


Al fine di verificare la presenza di vincoli territoriali - ambientali assume particolare importanza l'analisi delle norme tecniche di attuazione e delle cartografie.

In modo particolare in riferimento al comune di Sanfront le cartografie attinenti sono


- carta dei caratteri territoriali e paesistici cartografie (TAV. CTP 190)
- carta degli indirizzi di governo del territorio (TAV. IGT 190SE)

che di seguito vengono allegate per estratto:

Estratto tavola della "Carta dei caratteri territoriali e paesistici" (TAV. CTP191)



Estratto tavola della "carta degli indirizzi di governo del territorio" (TAV. IGT191SO)



Contenuti normativi del Piano Territoriale Provinciale in riferimento alla variante strutturale.

Disciplina paesistica delle tutele e della valorizzazione ambientale

Il piano territoriale stabilisce:

- i beni soggetti alla disciplina paesistica;
- la tutela, valorizzazione e miglior uso delle risorse forestali del sistema forestale;
- la valorizzazione delle produzioni locali, primarie e secondarie legate alla presenza del bosco;
- il mantenimento o l'aumento della superficie boscata;
- l'assoggettamento a vincolo di bene ambientale ai sensi del D.Lgs.42/2004 delle aree boscate riportate nella cartografia di piano;
- i Comuni in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici perfezionino la perimetrazione delle aree boscate;
- i Comuni provvedano al censimento delle siepi arboree ed arbustive di significativa importanza botanica e paesaggistica, nonché dei principali filari alberati;
- la tutela e il miglioramento della funzionalità dei corsi d'acqua;
- i Comuni in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici riconoscano le fasce A e B del Piano di assetto Idrogeologico (P.A.I.) anche come ambito paesistico di pertinenza fluviale;
- gli ambiti paesistici di pertinenza fluviale possano essere riconosciuti come corridoi ecologici principali;
- il sistema Provinciale delle aree protette su cui si basa la Rete Ecologica provinciale:
 - Parchi Naturali Regionali
 - Riserve Naturali
 - aree di individuazione dei Biotopi
 - siti di importanza comunitaria (S.I.C.)
 - aree Naturali Protette d'Interesse Locale (A.N.P.I.L.) e i Parchi e le Riserve Naturali;
- i Comuni in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici acquisiscano la perimetrazione dei S.I.C. che interessano il loro territorio comunale;
- i Paesaggi agrari d'interesse culturale.

I Comuni in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici provvedano a precisare le delimitazioni operate dal P.T.P. in merito ai paesaggi agrari di interesse culturale;

- la tutela dei tessuti e beni territoriali d'interesse storico-culturale;
- definisce e stabilisce la tutela e la valorizzazione dei Centri Storici;

I Comuni in sede di adeguamento dei propri Strumenti Urbanistici provvedano a:

- integrare i centri storici con l'individuazione di eventuali altri tessuti storici di analoghe caratteristiche;
- verificare e definire la perimetrazione dei Centri Storici;
- recepire, verificare ed integrare il sistema conoscitivo attivato dal PTP;
- individuare il contesto paesistico percettivo per salvaguardare l'integrità del tessuto;
- a dettare la specifica disciplina di tutela ed uso, ai sensi dell'art.24 della L:R.56/77 es.m.i.;

- individuare i tessuti edilizi da sottoporre a Piani di Recupero unitari;
- attivare le procedure amministrative per l'apposizione di vincoli in relazione al rilievo dei beni di interesse storico ambientale;
- le principali permanenze delle strutture storico-insediative esterne ai tessuti urbanistici di impianto storico;
- Le seguenti categorie di beni di interesse provinciale ai sensi degli art.17 e 18 del P.T.R.:
 - architettura religiosa
 - architettura rurale
 - architettura civile
 - architettura industriale
 - architettura militare

I Comuni in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici provvedano a:

- recepire, verificare, adeguare e integrare l'inventariazione dei beni culturali operata dal PTP;
- integrare i contenuti delle analisi condotte dal PTP con l'individuazione di beni di analoghe caratteristiche;
- individuare in relazione a ciascun bene considerato gli ambiti di pertinenza paesistica percettiva da tutelare;
- individuare le interconnessioni funzionali, relazionali, gerarchiche che portano a sistema i beni culturali;
- dettare la specifica disciplina di tutela ed uso ,avendo riguardo agli obiettivi indicati nel P.T.P. e alla disciplina di cui all'art.24 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
- attivare le procedure amministrative per l'apposizione di vincoli di cui al D.Lgs 42/2004.

Disciplina urbanistica delle trasformazioni territoriali

Il P.T.P. stabilisce e individua:

- Le aree di I^a e II^a classe di fertilità, con apposita cartografia, dalla carta della capacità d'uso dei suoli della Regione Piemonte;
- Che i P.R.G.C. disciplinino le azioni di conservazione, recupero e trasformazione del patrimonio rurale;
- Il perimetro delle aree prevalentemente utilizzate per gli insediamenti urbani residenziali, produttivi o di servizio qualificandole come "aree a dominante costruita" il cui perimetro dovrà essere aggiornato e integrato dai P.R.G.C.;
- La disciplina per il dimensionamento dei P.R.G.C.;
- Le aree produttive che per ubicazione, rilievo e consistenza, assolvono ruoli di strutturazione dell'offerta insediativa per il sistema produttivo provinciale promuovendone la trasformazione in aree ecologicamente attrezzate;
- Gli insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale;
- Le principali reti per la mobilità automobilistica ed escursionistica di livello territoriale;
- Che i Comuni in sede di adeguamento dei propri strumenti urbanistici provvedano a verificare e integrare la prima individuazione delle Dorsali Verdi operata dal P.T.P., organizzando i nodi di interscambio tra rete

viabilistica, stazioni ferroviarie e rete escursionistica con adeguate previsioni di attrezzature di accoglienza e spazi per la sosta.

Da una valutazione specifica si ritiene che non sussistano interferenze o contrasti tra gli obiettivi localizzativi e normativi della variante strutturale in oggetto e la disciplina paesistica delle tutele e della valorizzazione ambientale e la disciplina urbanistica delle trasformazioni territoriali, definiti dal PTP.

La presente variante strutturale al vigente PRGC persegue gli obiettivi specifici di seguito.

- 1) il recupero di parti di territorio all'uso agricolo.

Il Piano non prevede interventi tali da generare significative modifiche ambientali.

Verifica di coerenza con le norme tecniche di attuazione del PTP

Gli obiettivi del piano territoriale, nei confronti dell'attività pianificatoria locale vengono esplicitati nelle norme, in particolare attraverso le previsioni del titolo II relative alla disciplina paesistica – ambientale (norme per boschi, laghi, corsi d'acqua, aree di crinale, vette, aree protette, rete natura 2000 e parchi, paesaggi agrari, beni culturali e centri storici) e del titolo III relative alla disciplina delle trasformazioni territoriali (limitazione consumo di suolo, patrimonio rurale, riqualificazione delle aree già urbanizzate, dimensionamento dei PRG e standard urbanistici, aree produttive, poli funzionali, infrastrutture).

E' pertanto necessario che la variante in questione si confronti in modo specifico con tali temi, argomentando le proprie scelte in particolare nei riguardi degli oggetti sopra citati.

Di seguito, con riferimento al fascicolo redatto dall'Ufficio Pianificazione del Settore Tutela del Territorio "Adeguamento dei PRGC al PTP – indicazioni procedurali" si riportano gli articoli delle NTA del PTP con una specifica verifica degli argomenti della variante urbanistica:

TITOLO II - DISCIPLINA PAESISTICA DELLE TUTELE E DELLA VALORIZZAZIONE AMBIENTALE

Art. 2.2 - Boschi e Foreste

comma 2: Il P.T.P., seguendo le direttive in materia dettate dal P.T.R., tutela e valorizza il sistema forestale in relazione alla gestione della risorsa, alla prevenzione del dissesto e al consolidamento della rete ecologica provinciale secondo i seguenti obiettivi:

- a) ottenimento di ecosistemi stabili, in equilibrio con le condizioni stagionali, al fine di conferire maggiore stabilità all'ambiente, cercando di ottenere un equilibrio ecocompatibile con le attività antropiche;
- b) ricerca del miglior uso delle risorse forestali compatibilmente con la salvaguardia dell'ambiente in generale e dell'ecosistema bosco in particolare. La risorsa forestale viene intesa non solo come indirizzata alla funzione produttiva del bosco, ma anche alle funzioni protettive, di connessione ecologica e di fruizione turistico-ambientali;

- c) valorizzazione delle produzioni locali, primarie e secondarie, legate alla presenza del bosco, al fine di rilanciare l'economia di aree marginali poste nelle zone montane e favorire il presidio del territorio da parte della popolazione locale;
- d) il mantenimento o l'aumento della superficie boscata soprattutto in aree di pianura o collinari a forte intensificazione agricola.
- e) nelle aree a specifica vocazione, in particolare per quanto riguarda gli interventi pubblici o effettuati con il sostegno pubblico, l'impiego preferenziale di essenze tartufigene.

La variante in questione non interessa direttamente ambiti individuati come aree boscate dal PTP..

Art. 2.3 - Laghi e corsi d'acqua

comma 2: Riconoscendo il ruolo che la morfologia geologica e vegetazionale dei corsi d'acqua e la dinamica fluviale svolgono all'interno dell'ecosistema ambientale, obiettivo perseguito dal P.T.P. è quello di garantire la tutela e il miglioramento della funzionalità dei corsi d'acqua perseguita attraverso un processo di rinaturazione degli stessi.

comma 3: I comuni in sede di revisione e adeguamento degli strumenti urbanistici:

- a) riconoscono le fasce A e B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) anche come ambito paesistico di pertinenza fluviale, integrando tale ambito con aree sedi di potenziale riattivazione di forme fluviali relitte non fossili (cioè ancora correlate dal punto di vista geomorfologico, paesaggistico ed ecosistemico alla dinamica fluviale che le ha generate) e aree di elevato pregio naturalistico-ambientale e quelle di interesse storico, artistico, culturale strettamente collegate all'ambito fluviale. Per i corsi d'acqua di cui al primo comma, i cui ambiti di pertinenza fluviale non siano stati definiti dal piano stralcio, il comune provvederà a individuare l'alveo inciso come definito dalla circolare 780 del 1907 del Ministero dei lavori pubblici e alla perimetrazione di tale ambito prevedendo una larghezza minima dall'alveo inciso di 25 m. Negli ambiti di pertinenza fluviale precedentemente definiti è prioritario mantenere e migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell'invaso e della laminazione delle piene e conservare e migliorare le caratteristiche naturali e ambientali del sistema fluviale.
- b) verificano la perimetrazione, lo stato evolutivo limologico e la naturalità degli invasi lacustri naturali e artificiali presenti nel territorio, provvedendo ad intervenire con idonei strumenti di tutela.

Il vigente PRGC tutela la funzionalità dei corsi d'acqua ed è adeguato al PAI: la variante in questione non interessa direttamente ambiti di pertinenza fluviale.

Art 2.9 – Aree di individuazione della Rete Natura 2000

comma 1: Sono classificate come aree della Rete Natura 2000 i Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e le Zone di Protezione Speciale (ZPS) indicate dalla Regione ai sensi della Direttiva

92/43/CEE (Direttiva “Habitat”) e della Direttiva 79/409/CEE (Direttiva “Uccelli”), riportate nella cartografia serie CTP ed elencate in dettaglio nell’allegato H.

Sul territorio comunale non sono presenti siti di importanza comunitaria, zone di protezione speciale e siti di importanza regionale.

Art. 2.11- Paesaggi agrari di interesse culturale

comma 1: Il P.T.P. anche ai sensi dell'art. 11 del P.T.R. individua tra i paesaggi agrari di interesse culturale le aree collinari caratterizzate dalla presenza delle colture viticole che rappresentano elemento distintivo e caratterizzante del paesaggio e ne promuove la tutela e la conservazione.

Sul territorio comunale non sono presenti paesaggi agrari di interesse culturale.

Art. 2.12 - Beni culturali

comma 1: Finalità del P.T.P. è la tutela dei tessuti e beni territoriali di interesse storico-culturale, considerati sia come emergenze singole che nella complessità di rapporti con il contesto, quale testimonianza e regola della costruzione storica del territorio cuneese. In tal senso essi divengono anche condizione preliminare di riferimento per le scelte di organizzazione ed uso del territorio. Le norme sono orientate alla conoscenza, al recupero ed alla valorizzazione dei beni e dei contesti con usi compatibili per la loro fruizione culturale e per il loro reinserimento nel circuito della vita moderna.

La variante non coinvolge tessuti e i beni territoriali di interesse storico-culturale.

Art. 2.13 - Centri storici

comma 2: Il P.T.P. prevede la tutela e valorizzazione dei centri storici, dei borghi rurali e dei villaggi alpini, orientando l'azione propria e della pianificazione comunale ai seguenti obiettivi:

- a) tutela e valorizzazione dei centri storici da considerarsi nella unitarietà del sistema di connessioni che li relazionano agli altri tessuti storici, urbani e rurali, alle emergenze singolari, ed alle principali infrastrutture;
- b) considerazione unitaria dei centri storici come complesso generato da una stratificazione di interventi urbanistici ed edilizi, formato da edifici di diverso valore architettonico e destinati a diversi usi e funzioni, pertinenze inedificate, spazi e percorsi pubblici o di uso pubblico, da conservare nella loro unitarietà evitando processi di scorporo, trasformazioni edilizie e urbanistiche incongrue, e processi di impoverimento funzionale che riducono il rango territoriale del tessuto stesso;
- c) tutela e valorizzazione del patrimonio edilizio di impianto storico, sia esso formato da emergenze architettoniche, edifici di interesse architettonico e/o tipologico, o edifici minori che

non rilevano singolarmente ma che partecipano a formare il valore d'insieme del tessuto e a salvaguardare l'inserimento urbanistico e paesistico degli edifici di maggiore pregio;

d) tutela e valorizzazione dei centri storici minori privi di edifici di valore architettonico ma che rilevano per il valore d'insieme;

e) tutela e valorizzazione degli spazi e dei percorsi pubblici o di uso pubblico;

f) tutela e valorizzazione dei parchi e giardini privati, pubblici o di uso pubblico;

g) tutela e ripristino delle pavimentazioni originarie o consone con la tradizione locale, evitando processi di impermeabilizzazione dei suoli;

h) tutela e valorizzazione della integrità paesistica percettiva che connette il tessuto storico alle componenti ambientali poste al contorno;

i) sviluppo di occasioni di fruizione sociale dell'ambiente, orientate alla fruizione culturale e ricreativa.

La variante non interessa centro storici.

Art. 2.14 - Beni culturali isolati

comma 3: L'azione della pianificazione provinciale e della pianificazione comunale deve essere orientata ai seguenti obiettivi:

- considerazione unitaria dei beni come complessi di edifici e pertinenze non edificate da conservare e/o ripristinare nella loro unitarietà, evitando per quanto è possibile processi di scorporo o parcellizzazione;

- considerazione dei manufatti come bene di valore paesistico e percettivo di cui tutelare la visibilità e l'inserimento nel paesaggio;

- considerazione e riconoscimento di sistemi di beni interconnessi da rapporti funzionali, relazionali e gerarchici e delle loro tracce e permanenze;

- salvaguardia della destinazione d'uso unitaria del bene;

- sviluppo di occasioni di fruizione sociale dell'ambiente, anche attraverso la previsione di usi orientati alla fruizione culturale.

La variante non interessa beni culturali.

TITOLO III - DISCIPLINA URBANISTICA DELLE TRASFORMAZIONI TERRITORIALI

Art. 3.6 - Aree produttive di interesse sovracomunale

comma 1: Il P.T.P. individua (carta di indirizzi di governo del territorio - serie IGT) le aree produttive che per ubicazione, rilievo e consistenza, assolvono ruoli di strutturazione della offerta insediativa per il sistema produttivo provinciale, promuovendone la trasformazione in aree ecologicamente attrezzate ai sensi dell'art. 18 della L.R. 44/00.

comma 2: Il P.T.P. individua entro i Sistemi Locali di cui al 3° comma del precedente art. 3.1, gli aggregati intercomunali per i quali realizzare, attraverso procedure di consultazione con le amministrazioni comunali interessate, insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale, preferibilmente nella forma di aree ecologicamente attrezzate, attraverso azioni di potenziamento degli insediamenti esistenti o attraverso nuove localizzazioni.

Per il territorio di Gamasca non sono individuate dal PTP aree per insediamenti produttivi di rilievo sovracomunale.

Art. 3.8 - Poli funzionali e Reti territoriali dei servizi

comma 3: La disciplina delle trasformazioni territoriali e funzionali significative, fatte salve le previsioni urbanistiche vigenti alla data di entrata in vigore del P.T.P., è regolata da accordi di programma o altre procedure di concertazione previste dalla legislazione nazionale e regionale tra amministrazioni comunali, Provincia ed enti eventualmente interessati.

comma 4: L'individuazione da parte degli strumenti urbanistici comunali di nuovi poli funzionali è subordinata alle medesime procedure individuate dal precedente comma ed alla redazione di appositi studi che valutino le condizioni di fattibilità e sostenibilità dell'intervento.

comma 7: Il P.T.P. individua, come aree di attenzione per la possibile localizzazione di nuovi poli funzionali quelle determinate dalle intersezioni tra l'autostrada Torino-Savona e i nuovi raccordi autostradali per Cuneo e per Asti allorquando realizzati, per insediarvi destinazioni compatibili con tali grandi infrastrutture viarie.

comma 8: Il P.T.P. individua, come possibile ambito idoneo alla localizzazione di una eventuale Piattaforma Logistica, una zona compresa tra i territori comunali di Fossano, Carrù, Magliano Alpi, S.Albano Stura. La scelta localizzativa dovrà essere sviluppata attraverso un apposito studio da realizzare in collaborazione con gli enti pubblici e privati che hanno interesse allo sviluppo dell'economia provinciale e con l'adesione degli enti locali interessati. Nella sua determinazione andranno privilegiate la accessibilità della rete ferroviaria, della rete autostradale, la vicinanza all'aeroporto di Cuneo-Levaldigi al fine di attivare le necessarie sinergie per la migliore funzionalità sia della Piattaforma stessa che della struttura aeroportuale.

comma 9: il P.T.P. promuove il potenziamento e la riqualificazione del Polo del MIAC attraverso la valorizzazione delle funzioni di centro fieristico-espositivo, di area mercatale nel settore agroalimentare e come sede di eventi sportivo-turistici.

Il vigente PRGC e la variante in oggetto non prevedono poli funzionali.

Art. 3.9 - Dotazioni territoriali e standard urbanistici

comma 2: Il P.T.P. individua inoltre, per i centri caratterizzati da rilevanti problemi di uso urbano da parte di popolazione non residente (city users), la popolazione aggiuntiva da sommare alla popolazione residente per la determinazione delle dotazioni territoriali minime, e comunque nel

rispetto degli standard minimi previsti dalla L.R.56/77, da reperire e destinare ai servizi connessi alla sosta e al verde urbano. Detta popolazione è a titolo indicativo valutata in: - Cuneo 20.000 abitanti - Alba 10.000 abitanti - Mondovì 5.000 abitanti - Saluzzo 5.000 abitanti - Fossano 5.000 abitanti - Bra 5.000 abitanti - Savigliano 5.000 abitanti

La variante non modifica gli standards urbanistici previsti dalla LRU.

Art. 3.10 - Infrastrutture per la mobilità e le comunicazioni

comma 1: Il P.T.P. individua, le principali reti per la mobilità ferroviaria, automobilistica ed escursionistica di livello territoriale, intendendo i relativi corridoi anche come riferimenti prioritari per lo sviluppo delle reti per le comunicazioni telematiche, e ne qualifica le funzioni ed i ruoli in relazione all'assetto territoriale programmato, individuando altresì i progetti di potenziamento o nuovo impianto necessari al completamento delle reti medesime, da sottoporre a verifiche di fattibilità e sostenibilità secondo quanto indicato dalle presenti norme.

La variante in oggetto sono interessa reti per la mobilità di nessun genere.

Art. 3.11 - Rete ferroviaria

comma 1: La rete ferroviaria è costituita da tutti i sedimi in esercizio e non, presenti sul territorio provinciale alla data di adozione del presente Piano. Di essi, secondo le indicazioni del P.T.R., il P.T.P. dispone la conservazione all'uso trasportistico promuovendone anche l'integrazione con le reti della fruizione escursionistica come "dorsali della mobilità sostenibile" di cui alle tavole della serie CTP.

comma 3: Gli interventi sulla rete ferroviaria individuati dal P.T.P. riguardano:

- a) Il potenziamento e raddoppio della linea Fossano Cuneo;
- b) Il potenziamento della linea Cavallermaggiore-Alba-Castagnole-Asti;
- c) Il raccordo di nuovo impianto per l'aeroporto di Levaldigi;
- d) L'elettificazione della linea Cuneo-Nizza;
- e) Il potenziamento della linea Mondovì-Savona con raddoppio del tratto a binario unico;
- f) Il potenziamento del tronco Savigliano-Saluzzo.

L'argomento non interessa il territorio comunale.

Art. 3.12 - Rete autostradale

comma 1: Il P.T.P. individua il tracciato e le intersezioni territoriali della rete autostradale prevedendo nuovi itinerari di collegamento tra l'Autostrada Torino Savona e l'Autostrada Torino Piacenza, nonché il raccordo tra la rete autostradale e il capoluogo provinciale (autostrada Asti-Cuneo).

comma 2: Il P.T.P. individua un nuovo casello sulla A6 Torino-Savona nei pressi di Fossano in località Tagliata ed il suo collegamento con la 231 appena potenziata.

comma 3: Il P.T.P. individua inoltre un nuovo casello tra l'Autostrada Torino- Savona e la rete stradale ordinaria (da potenziare) all'altezza di Sommariva Bosco e Racconigi, (S.P. n° 165 e S.P. n° 29) affidandone la verifica e localizzazione ad apposito studio di fattibilità eventualmente da sviluppare nell'ambito del PRUIS relativo (art. 6.1, 2° comma n° 4) o del Piano di settore (PTVE: art. 6.1, 3° comma n° 1).

comma 5: La Provincia promuove il completamento dell'itinerario internazionale E74 anche attraverso il concorso alla realizzazione dello studio di fattibilità per la prosecuzione del raccordo autostradale per Cuneo verso la Francia meridionale, con particolare riferimento all'itinerario Stura Tineè.

L'argomento non interessa il territorio comunale.

Art. 3.13 - Rete stradale

comma 1: Il P.T.P. individua la rete della viabilità primaria, qualificandone i ruoli, in relazione alle caratteristiche della mobilità servita ed alle condizioni ambientali del contesto, nelle seguenti categorie:

- "Strade Blu": Viabilità di grande comunicazione lungo itinerari internazionali e interregionali sussidiari e complementari alle connessioni autostradali, necessaria per collegare le Città Regionali del Cuneese e i principali insediamenti produttivi con i recapiti esterni, in cui occorre garantire la fluidità della circolazione e la separazione delle correnti veicolari anche attraverso la razionalizzazione degli accessi.
- "Strade rosse": Viabilità primaria di integrazione interurbana da riqualificare e, localmente, completare in modo da estendere l'accessibilità territoriale alla rete dei poli integrativi di primo livello e alle polarità funzionali di rilievo territoriale, garantendo la migliore integrazione con i tessuti urbani interessati, anche attraverso la razionalizzazione della rete del trasporto pubblico locale e politiche di moderazione del traffico.
- "Strade Verdi": Viabilità di connessione principale del territorio rurale e di servizio alla fruizione turistico ambientale da dotare di servizi turistici per l'informazione e l'orientamento della domanda di fruizione.
- "Strade Parco": viabilità da specializzare e attrezzare per la distribuzione lenta del traffico veicolare verso i recapiti della fruizione escursionistica.

comma 3: Il P.T.P. individua inoltre la restante viabilità di rilevanza provinciale la cui classificazione funzionale è demandata ad apposito Piano di Settore (PTVE) formato ai sensi del nuovo codice della strada.

comma 4: La disciplina di tutela della viabilità primaria è stabilita dal P.T.V.E. con specifica attenzione alle esigenze di evitare le presenze di accessi e intersezioni non svincolate sulla rete di grande comunicazione (strade blu) o a selezionarle, organizzandole, in forma opportuna per la

viabilità primaria di integrazione urbana (strade rosse). In pendenza di tale disciplina i comuni assumeranno i medesimi criteri come indirizzo per la pianificazione di propria competenza, con particolare riferimento alle tratte di nuovo impianto e/o di potenziamento.

La variante in oggetto sono interessa la rete stradale.

Art. 3.14 - Rete di fruizione escursionistica e sportiva

comma 1: Il P.T.P. promuove la realizzazione della rete di fruizione, escursionistica, (ciclabile, equitabile, sciabile ...), a supporto della fruizione ambientale e della valorizzazione dello spazio rurale cuneese.

comma 3: Gli interventi connessi alla realizzazione di corridoi ecologici ed alla messa in sicurezza degli ambienti fluviali, dovranno consentire, anche attraverso la individuazione e l'allestimento di itinerari lungo le sponde, di integrare il sistema principale dei percorsi escursionistici in pianura e delle dorsali verdi nelle aree collinari e montane, (in riferimento principalmente al sistema sentieristico della GTA, dell'Alta Via dei Monti liguri e dei sentieri delle Langhe).

La variante in oggetto sono interessa la rete di fruizione escursionistica e sportiva.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 6.1 - Progetti, piani di settore e ricerche prioritarie

comma 1: Il P.T.P. individua, facendo particolare riferimento alla Matrice Ambientale di cui all'art. 1.7, oltrechè alle politiche illustrate nelle tavole di Piano della serie CTP, un primo elenco di Progetti di Tutela, Recupero e Valorizzazione Ambientale, la cui attivazione contribuisce prioritariamente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; i Progetti riguardano:

- PVA del gruppo del Monviso e della Valle Varaita;
- PVA delle altre Alpi Occitane;
- PVA della bassa Valle Stura;
- PVA dell'Alto Gesso;
- PVA del gruppo del Marguareis e del gruppo del Galero;
- PVA del Belbo;
- PVA delle Langhe Albesi;
- PVA del territorio delle rocche del Roero;
- PVA dell'ambiente fluviale della Stura e del Gesso dall'ambiente periurbano della città di Cuneo a quello della conurbazione Alba-Bra;
- PVA della ferrovia e dei castelli del Tanaro;
- PVA dell'Alta Langa.

comma 2: Il P.T.P. individua, facendo riferimento particolare alle politiche illustrate nelle tavole di piano della serie IGT, un primo elenco di Progetti di Riqualificazione Urbana e Infrastrutturazione Sostenibile, la cui attivazione contribuisce prioritariamente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; i Progetti riguardano:

- PRUIS dell'area metropolitana di Cuneo avente valore di Piano Urbano della Mobilità;
- PRUIS dell'area metropolitana di Alba-Bra avente valore di Piano Urbano della Mobilità;
- PRUIS della direttrice nord: Moretta, Racconigi, Sommariva Bosco;
- PRUIS del corridoio insediativo di Bra-Sommariva Bosco;
- PRUIS del corridoio insediativo Saluzzo, Verzuolo, Villafalletto;
- PRUIS del corridoio insediativo della Alta Val Tanaro (da Mondovì ad Ormea) e delle connessioni liguri;
- PRUIS della armatura logistica e terziaria delle città regionali;
- PRUIS del potenziamento e della integrazione logistica di Savigliano, Fossano, Genola, Levaldigi;
- PRUIS dei centri storici di Mondovì e delle loro connessioni verticali;
- PRUIS del centro storico di Saluzzo;
- PRUIS del Centro storico di Alba;
- PRUIS del Centro Storico di Savigliano;
- PRUIS delle Terme cuneesi.

comma 3: Il P.T.P. individua, avendo riguardo in specie i Piani di Settore previsti dalla legislazione nazionale e regionale vigente, quelli la cui attivazione contribuisce particolarmente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; i Piani di settore prioritari riguardano:

- Piano del Traffico e della Viabilità Extraurbana (PTVE) redatto ai sensi del nuovo codice della strada;
- Piano della Sicurezza Ambientale;
- Piano Energetico Provinciale;
- Piano Provinciale dei Rifiuti;
- Piano Telematico Provinciale;
- Piano delle Attività Estrattive.

comma 4: Il P.T.P. individua le ricerche tematiche e di settore la cui attivazione contribuisce prioritariamente alla attuazione delle strategie territoriali definite dal P.T.P. stesso; le ricerche prioritarie sono:

- Studi per la realizzazione della Carta della Natura e della Rete Ecologica Provinciale, con particolare riferimento ai SIC e alla precisazione delle relative perimetrazioni;
- Studi per lo sviluppo dell'Archivio dell'Insediamento Storico e sua implementazione e per la ulteriore specificazione delle Aree storico - culturali;

- Studi per la realizzazione di un Repertorio delle Aree Industriali;
- Studi sulla idrogeologia della pianura cuneese e sulla sicurezza idraulica dei bacini montani, con particolare riferimento alla individuazione delle fasce di ricarica degli acquiferi;
- Aggiornamento degli studi per il monitoraggio della cooperazione istituzionale;
- Catasto sentieri e inventario del sistema di accoglienza rurale;
- Carta del rischio archeologico.

comma 5: La Provincia individua in sede di Bilancio annuale le risorse da destinare alla predisposizione dei Progetti, Piani e Ricerche di prioritario interesse per il P.T.P. nonché quelle destinate al cofinanziamento della attuazione degli stessi.

comma 6: Le delimitazioni delle aree di intervento di cui al primo ed al secondo comma, vanno intese come aree di massimo interesse per la redazione dei Progetti, potendo essere comunque ampliate dai protagonisti locali sino a comprendere l'intero territorio comunale se non già totalmente interessato. Le stesse aree, anche per iniziativa dei soggetti locali interessati potranno inoltre essere suddivise in sub-ambiti soggetti ad autonoma attuazione.

comma 7: La Provincia all'occorrenza, anche sulla base di proposte provenienti da Enti locali ed Associazioni, aggiornerà, nel rispetto delle finalità del documento programmatico, gli elenchi dei progetti e dei piani di cui al presente articolo, senza che ciò costituisca variante al P.T.P.

Non risultano progetti sovra comunali che interferiscano con la variante in oggetto.

Art. 6.2 - Sistema Informativo Territoriale e logistica del Piano

comma 5: Anche al fine di consentire le operazioni di cui all'art. 3.4, i Comuni sono tenuti a trasmettere alla Provincia le varianti generali e parziali dei propri P.R.G. in formato digitale, secondo i formati informatici che potranno essere indicati in apposite direttive ed indirizzi predisposte dalla Provincia ai sensi dell'art. 1.14 delle presenti norme.

La presente variante strutturale sarà trasmessa alla Provincia.

Alla luce delle verifiche di cui sopra si conferma la compatibilità della Variante Strutturale in oggetto alle previsioni del PTP.

Con riferimento alla normativa sovraordinata sono stati verificati anche i disposti di legge immediatamente e direttamente applicati nei tempi e nei modi da queste previsti; come richiesto dalle indicazioni procedurali della Provincia (“*adeguamento dei PRG al PTP e formulazione del parere di compatibilità*”) di seguito si riporta la verifica richiesta:

Art. 1.2 - Natura ed efficacia

comma 7: L'approvazione del P.T.P. comporta nei riguardi dei P.R.G. e dei relativi strumenti attuativi, ancorché approvati e convenzionati:

.....

b) l'automatica variazione con l'inserimento delle prescrizioni e dei vincoli specificatamente previsti quando queste facciano esplicito riferimento al regime di salvaguardia di cui all'art. 58 della citata legge regionale n. 56/77.

Le previsioni di variante strutturale non è in contrasto con il regime di salvaguardia dei piani sovraordinati.

Art. 2.1 - Beni soggetti alla disciplina paesistica

comma 1: Sono soggetti alla disciplina di tutela paesaggistica i beni di cui all'articolo 134 del D. Lgs 42/2004 e s.m.i.

comma 3: Si richiamano le norme di tutela degli Alberi monumentali (L.R. 50/1995), il cui elenco è riportato nell'allegato G.

*Le previsioni di variante strutturale non interessa beni soggetti alla disciplina paesistica.
Nel territorio comunale non sono individuati alberi monumentali.*

Art. 2.2 - Boschi e Foreste

comma 1: Ai sensi del presente Piano per bosco si intende quanto disposto dall'art. 2, commi 2 e 6 del D. Lgs 227/2001.

Le previsioni di variante strutturale non interessa boschi o foreste..

Art. 2.3 - Laghi e corsi d'acqua

comma 4: Negli ambiti di pertinenza fluviale dei corsi d'acqua principali di cui all'art. 20 del P.T.R. i P.R.G. dispongono, nel rispetto delle disposizione del PAI, l'esclusione di interventi di realizzazione di nuove discariche e impianti di trattamento e smaltimento dei rifiuti.....

Il vigente PRGC e la variante strutturale non prevedono discariche o impianti di trattamento e smaltimento rifiuti.

Art. 2.4- Zone umide

comma 1: La pianificazione locale (cioè gli strumenti di pianificazione comunale e gli strumenti di pianificazione territoriale aventi gli effetti della pianificazione comunale) individua puntualmente le zone umide, per le quali valgono i disposti di cui al DPR 448/76, e prescrive per esse norme di tutela e salvaguardia naturale. Se tali zone sono adiacenti a corsi d'acqua, entrano a far parte degli ambiti paesistici di pertinenza fluviale di cui all'art. 2.3.

Sul territorio comunale non sono state individuate zone umide.

Art. 2.6 - I circhi glaciali e i geotopi

comma 3: Alle aree definite di circo glaciale e tipiche della morfologia glaciale si applicano le norme di cui al D. Lgs. 42/2004.

L'argomento non interessa il territorio comune.

Art. 2.8 - Parchi e riserve naturali

comma 1: Le aree comprese nel piano regionale delle aree protette sono soggette alla disciplina statale e regionale vigente e sono gestiti attraverso specifici piani di parco aventi valore di piani paesistici ed urbanistici, che sostituiscono, all'interno dei perimetri già definiti, gli strumenti di pianificazione di qualsiasi livello.

Le previsioni di variante strutturale non interessa parchi o riserve naturali.

Art 2.9 – Aree di individuazione della Rete Natura 2000

comma 5: I Comuni in sede di revisione degli strumenti urbanistici acquisiscono la perimetrazione dei Siti della Rete Natura 2000 che interessano il loro territorio comunale e possibilmente per tali aree e per un loro conveniente intorno:

- redigono la relazione d'incidenza delle previsioni di piano ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i. e del regolamento regionale 16.11.2001 n. 16/R;

L'argomento non interessa il territorio comune.

Art. 3.5 - Dimensionamento dei P.R.G

comma 9: Il dimensionamento in termini di alloggi sarà riportato, in assenza di verifiche empiriche relative alle singole realtà locali, agli standard di cui all'art. 20, 3° comma della L.R. 56/77

Le previsioni di variante strutturale non modifica il dimensionamento del PRGC..

Art. 3.7 - Impianti produttivi localizzati nelle fasce fluviali di tutela e impianti a rischio di incidenti rilevanti
comma 1: I comuni interessati, anche attraverso la formazione di Progetti di Riqualficazione Urbana e di Infrastrutturazione Sostenibile formati con il concorso della Amministrazione provinciale e delle rappresentanze imprenditoriali, disciplineranno le modalità della rilocalizzazione e/o della messa in sicurezza degli impianti produttivi localizzati nella fasce fluviali di tutela A e B individuate dal PAI.

Il comune non è interessato da tale argomento.

Art. 3.11 - Rete ferroviaria

comma 2: Per la rete esistente ed i potenziamenti previsti sono disposti rispetti di 30 metri dal binario più esterno secondo quanto previsto dal DPR 753/80.

Il comune non è interessato da tale argomento.

Art. 3.12 - Rete autostradale

comma 4: A tutela dei corridoi autostradali valgono le prescrizioni del Codice della Strada che prevede una fascia di inedificabilità di 60 m dal confine stradale.

Il comune non è interessato da tale argomento.

Art. 4.1 - Fasce fluviali e altre limitazioni idro-geologiche (PSFF, PAI)

comma 1: Il P.T.P. individua con apposita rappresentazione cartografica nelle tavole della serie IGT le fasce di tutela fluviale A e B già definite dal PSFF e dal PAI entro le quali valgono le limitazioni stabilite dal PAI stesso. Le eventuali precisazioni topografiche definite, anche successivamente, in attuazione delle disposizioni del PAI citato saranno in ogni caso prevalenti sulla rappresentazione cartografica delle tavole della serie IGT.

comma 3: I Comuni classificati sismici, ai sensi della DGR 17.11.2003 n. 61-11017 (vedi allegato F), devono rispettare le vigenti prescrizioni normative urbanistiche ed edilizie in materia di sicurezza sismica. I Comuni classificati come Abitati da consolidare o trasferire ai sensi della Legge 445/1908 devono seguire le vigenti disposizioni urbanistiche ed edilizie con particolare riguardo a quanto prescritto dalla legge 64/1974.

Le previsioni di variante strutturale non interessa le fasce fluviali...

Alla luce delle verifiche di cui sopra si conferma la compatibilità del PRGC alle previsioni del PTP.

Gambasca Aprile 2021

Il tecnico incaricato Sellini Arch. Davide